

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1911 di martedì 01 aprile 2008

Il punto sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro

La formazione degli RSPP, degli ASPP, dei datori di lavoro e di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro esige delle regole più precise, una maggiore chiarezza e dei rigorosi controlli. Di Gerardo Porreca.

Publicità

La formazione degli RSPP, degli ASPP, dei datori di lavoro e di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro esige delle regole più precise, una maggiore chiarezza e dei rigorosi controlli.

Di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

Di recente la Direzione Generale dell'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su di una richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito con la risposta n. 5/2008 del 3/3/2008 dei chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 e relativo alla facoltà da parte dei **datori di lavoro** di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In particolare la richiesta era mirata a conoscere se, nel caso in cui il datore di lavoro volesse avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo citato ed introdotti con il D. Lgs. n. 195/2003, e **debba seguire i relativi corsi**.

Il Ministero del Lavoro, richiamando gli obblighi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, ha fatto presente che **ai datori di lavoro** che optano per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione **non è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell'attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall'art. 8-bis**, ma solo l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. La risposta fornita dal Ministero del Lavoro appare abbastanza scontata e lo è tanto che forse non era neanche il caso di formulare un interpello sull'argomento considerato che, da una semplice lettura del comma 7 dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 626/1994 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP, emerge chiaramente che il legislatore ha fatto salvo esplicitamente l'applicazione dell'art. 10 summenzionato e di conseguenza sono state fatte salve tutte le procedure nello stesso indicate.

Un argomento invece che sarebbe stato meritevole di un interpello, considerato che dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non sono state mai fornite indicazioni ed istruzioni in merito, è quello della **individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare la formazione dei datori di lavoro** di cui all'art. 3 del D. M. 16/1/1997. L'art. 10 a proposito indica testualmente che tali corsi debbano essere promossi "anche" dalle associazioni dei datori di lavoro e del significato di tale espressione non è stata mai fornita una interpretazione autentica per cui c'è chi intende che i corsi possano essere organizzati da chiunque ed anche dalle associazioni datoriali medesime, ed in virtù di tale interpretazione qualcuno è arrivato ad organizzare anche corsi a domicilio ed a quattro occhi, e chi invece intende, e questa è ritenuta prevalentemente la interpretazione più corretta e conforme alla legge, che i corsi debbano essere organizzati dando al termine anche il significato di "**in collaborazione con**" le associazioni datoriali in linea del resto con quanto indicato nell'art. 22 relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza per la quale il legislatore ha preteso esplicitamente la collaborazione con gli organismi paritetici.

Analogamente non altrettanto chiara si presenta la situazione relativa alla formazione ed alla qualificazione degli **RSPP** e degli **ASPP** voluta dal D. Lgs. n. 195/2003. Con gli Accordi raggiunti nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e province autonome del 26/1/2006 e del 5/10/2006 sono stati forniti degli indirizzi in merito ai contenuti ed alle modalità di realizzazione di tali corsi ma purtroppo si deve riscontrare una diffusa **mancanza di conformità** agli stessi da parte sia dei soggetti formatori ope legis che di quelli considerati equiparati agli stessi. Basti pensare a quel che è accaduto in merito alla individuazione del termine della norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003, termine che, già fissato dalla Conferenza Stato Regioni al 14/2/2007, è stato poi portato al 14/2/2008, in virtù di una interpretazione fornita dal Coordinamento delle Regioni nonché a quello che è successo, ancor più grave, per quanto riguarda la formazione trasversale degli RSPP e ASPP e lo svolgimento dei **corsi modulo B in comune per tutti i macrosettori ATECO** di attività.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

A proposito di tale ultima formazione trasversale c'è da precisare che l'Accordo del 5/10/2006 stabiliva al punto 2.7 una sperimentazione di durata biennale a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'accordo del 26/1/2006, avvenuta il 14 febbraio 2006, e quindi già scaduta ed indicava che *"Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006. La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori. I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni"*.

Nell'Accordo citato del 5/10/2006, quindi, veniva indicata la possibilità di accomunare parte dei moduli B relativi ai vari macrosettori e veniva lasciata, così come già indicato nel punto 2.4.2 dello stesso Accordo, alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi *"purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori"* ed i cui risultati dovevano essere **oggetto di condivisione con i ministeri** che hanno sottoscritto l'accordo nonché di **valutazione e di accettazione da parte della Conferenza Stato Regioni**. Non sembra però, purtroppo, che questo sia accaduto e stia accadendo dal momento che è possibile constatare l'iniziativa di alcuni soggetti formatori, anche ope legis, di "inventarsi" e di articolare dei corsi trasversali comuni ai vari macrosettori senza che le Regioni, destinatarie in base all'Accordo della sperimentazione medesima, venissero interpellate ed avessero fornite delle istruzioni in merito.

Si è riscontrata, inoltre, l'**assenza di una necessaria uniformità** su tutto il territorio nazionale e la mancanza di un efficiente coordinamento delle varie Regioni, coordinamento che la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a ciò deputata, non è apparsa in grado di garantire per cui si è autorizzati a pensare che, per quanto riguarda la formazione degli operatori in materia di sicurezza sul lavoro, in Italia siamo davanti ad una vera e propria **giungla** e si può pertanto concludere che la formazione degli addetti e del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri di tale servizio, nonché la formazione di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (dirigenti, preposti, medici competenti, lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza, pontisti, ecc.), **esige assolutamente delle regole più precise** oltre che una maggiore chiarezza ma soprattutto dei **rigorosi controlli** che attualmente né lo Stato né le Regioni stanno attuando.

È auspicabile quindi che venga istituito in Italia con la massima urgenza un **sistema di vigilanza** che operi nel campo della **formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che inoltre siano stabilite, perché no, delle sanzioni ed anche dei provvedimenti interdittivi e di sospensione delle attività per coloro che non si attengono scrupolosamente alle regole fissate dalla Conferenza Stato Regioni e che questa ha del resto individuate per conto del legislatore, a tutela anche di coloro che svolgono la formazione con la serietà e la professionalità che il caso richiede. Occorre fare assolutamente ciò se non vogliamo vanificare tutti gli obiettivi miranti ad una necessaria ed idonea qualificazione di chi deve operare nel settore della salute e sicurezza sul lavoro e se non vogliamo in fondo disattendere alle disposizioni che il legislatore ha voluto dare con il D. Lgs. n. 195/2003 e quindi agli indirizzi delle direttive europee dalle quali il D. Lgs. stesso è derivato.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

